

FONDO PENSIONE o RISCATTO?

PLUS24 - Il Sole 24 Ore
Sabato 10 Settembre 2011

Attualità | 15

Il calcolo. Dove è più conveniente destinare i propri risparmi per quando si smetterà di lavorare

Meglio il riscatto che la previdenza

Conviene riscattare gli anni di università o aderire alla previdenza complementare? L'interrogativo è tornato all'attenzione generale dopo la proposta poi cancellata di considerare il riscatto della laurea solo ai fini del calcolo della prestazione e non per allungare l'anzianità contributiva e quindi andare in pensione prima. Archiviato l'"infortunio", la convenienza della scelta è tutta da analizzare, almeno per quanto riguarda il tema prestazione, trascurando la possibilità di anticipare la quiescenza. E quindi diamo subito la risposta al dilemma per poi affrontare le premesse del caso: riscattare gli anni di laurea è più efficiente in termini di rapporto contributi versati/prestazioni previste; tuttavia i fondi pensione sono più flessibili e possono offrire rendite superiori e non di poco l'allungamento della carriera lavorativa. Entrambi strumenti previdenziali, ma molto diversi tra loro, possono essere messi a confronto ma solo a patto di utilizzare condizioni omogenee.

Il confronto

Per l'elaborazione presa in esame, abbiamo considerato l'esborso calcolato dall'Inps per il riscatto degli anni universitari di quattro giovani e meno giovani lavoratori; abbiamo considerato che la medesima cifra (e interamente deducibile in entrambi i casi) venisse destinata

Vince di misura il recupero-laurea All'uomo 27enne conviene però il fondo pensione

in un fondo pensione aperto dai costi medi, con un'asset allocation costante 30% azionaria 70% obbligazionaria, senza mai richiedere anticipazioni e puntando a ottenere una rendita, rinunciando alla possibilità di riscattare anche solo in parte il montante finale in forma di capitale. Per rendere omogeneo il confronto, abbiamo considerato versamenti per un identico numero di anni, ossia dieci, indirizzati alle due destinazioni previdenziali, mettendo quindi a confronto il frutto di questi versamenti al momento della pensione. È il caso di precisare che le stime di rendita sono state realizzate per il primo pilastro in base ai criteri definiti dalla normativa previdenziale vigente.

Online

Calcola la tua previdenza
Riscatto laurea o fondo pensione su:
www.ilssole24ore.com/calcolopensione

te; e per il secondo pilastro in base ai principi definiti da Covip, commissione di vigilanza sui fondi pensione, per la redazione dei prospetti informativi destinati agli iscritti.

Il risultato

In sette delle otto simulazioni prese in esame, ciascun euro trascorsi a studiare, produce un surplus pensionistico superiore a quello prodotto dall'adesione a un fondo pensione. In un caso però vince la previdenza complementare: la rendita aggiuntiva netta di 1.894 euro annui è superiore seppur di poco ai 1.876 euro prodotti dall'allungamento dell'anzianità contributiva prodotta dal riscatto volontario di quattro anni. Non abbiamo considerato il caso di un 55enne, in quanto a redditi (presumibilmente) più elevati e a pochi anni dall'età della pensione sia il riscatto della laurea che l'adesione a un fondo pensione risultano scelte poco efficienti: in un caso per l'alto esborso, nell'altro perché difficilmente in pochi anni si costituirebbe un montante tale da rendere conveniente la rendita rispetto al ritorno della somma in forma di capitale.

Il riscatto degli anni passati a studiare per ottenere il diploma di laurea, ovviamente, può accompagnarsi con l'adesione a un fondo pensione: è questa, in effetti, la prima opzione almeno

La sfida della convenienza

Profilo	Atribuzione ultimo anno in €	Versamenti deducibili €	Pensione aggiuntiva annua €	Rapporto euro/rendita annui
QUANTO RENDE IL RISCATTO DELLA LAUREA				
Donna, 27 anni, 1 anno di anzianità contributiva	21.581,46	28.487,53	1.814	1,57
Uomo, 27 anni, 1 anno di anzianità contributiva	22.113,29	29.189,54	1.876	1,55
Donna, 40 anni, 11 anni di anzianità contributiva	35.949,39	65.304,85	2.466	2,26
Uomo, 40 anni, 11 anni di anzianità contributiva	52.378,46	59.750,60	4.587	1,30
QUANTO RENDE ADERIRE A UN FONDO PENSIONE				
Donna, 27 anni, 1 anno di anzianità contributiva	21.581,46	28.487,53	1.264	2,25
Uomo, 27 anni, 1 anno di anzianità contributiva	22.113,29	29.189,54	1.894	1,54
Donna, 40 anni, 11 anni di anzianità contributiva	35.949,39	65.304,85	2.466	2,65
Uomo, 40 anni, 11 anni di anzianità contributiva	52.378,46	59.750,60	3.234	1,84

Fonte: elaborazione Plus24 su dati Epheso, Inps, Mefop

per i due 27enni presi in esame. E, per chi ha redditi ancora contenuti a inizio carriera, rappresenta un'occasione irripetibile.

La lezione

Questa elaborazione tuttavia ci fornisce un'indicazione che ad alcuni parrà inedita. Non sempre la pensione obbligatoria è premiante rispetto a quella complementare; e questo per quanto riguarda la rivalutazione dei contributi versati, collegati nel primo pilastro all'andamento del Pil e nel secondo pilastro ai mercati finanziari; e per quanto riguarda i criteri di calcolo delle

prestazioni, ossia i coefficienti di trasformazione. Pesa, inoltre, il cosiddetto «rischio politico», ossia la possibile modifica delle condizioni di convenienza tali da incidere in modo rilevante sul primo pilastro, senza lasciare al lavoratore grandi possibilità di gestione, a differenza di quanto accade al fondo pensione, in cui è possibile aumentare o ridurre il rischio in portafoglio (fino a optare le rendimenti garantiti) Quel che è certo è che a un fondo pensione non si aderisce certo dai 27 anni ai 37: basta raddoppiare la contribuzione allungando i versamenti fi-

no ai 47 anni per raddoppiare la rendita a 2483 euro. Per non parlare della possibilità di aderire a un portafoglio 100% azionario: tra i 27 e i 37 anni di età si può stimare che produca senza ulteriori interventi una rendita stimata in 4.725 netti euro annui. Un'opzione da valutare con attenzione per chi ha diversi decenni di lavoro davanti a sé, durante i quali, ritengono in molti, i livelli toccati dall'attuale crisi finanziaria saranno ampiamente superati.

Marco lo Conte
marco.loconte@ilssole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vantaggi e svantaggi del riscatto degli anni di laurea, specialità, ecc. :

- valido per aumentare l'anzianità contributiva anche ai fini di far maturare prima il diritto alla pensione
- aumenta il quantum della pensione (poco, ma sicuro)
- se i periodi sono riferiti prima del 31 dicembre 1995 è utile al calcolo retributivo
- i contributi sono totalmente deducibili e per domande inoltrate dopo la 247/2007 senza interessi dilatori e pagabile in 10 anni a rate mensili

Vantaggi e svantaggi del fondo pensione :

- non quantizzabile il futuro beneficio (non esiste una sicurezza sui rendimenti, in quanto i tassi possono variare in funzione dell'andamento di mercato, delle capacità dei gestori di operare le scelte migliori e delle diverse linee di gestione a cui l'aderente decide di optare; solo in caso di adesione al comparto garantito è garantita almeno la restituzione del capitale)
- si realizza un risparmio "forzoso" a scopo previdenziale
- in parte fiscalmente deducibile
- in alcuni casi con concorso del datore di lavoro
- in uscita tassazione separata con aliquota al 15%, ridotta al 9 a seconda del periodo di permanenza (0,30 per anno) dopo il 15esimo anno, mentre sui rendimenti finanziari nulla, essendo soggetti ad imposta sostitutiva.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Arco di Traiano di Benevento

Data di emissione il 9 settembre 2011

Anno internazionale della chimica

Data di emissione il 11 settembre 2011

Consiglio di Stato

Data di emissione il 13 settembre 2011

INPS - CUMULO PERIODI ASSICURATIVI

L'INPS con la circolare n. 116 del 9 settembre 2011 comunica che ai lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è data la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l'erogazione in pro-quota della prestazione (art. 1, D.Lgs. n. 184/1997).

Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184

"Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici"

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Art. 1 - Cumulo di periodi assicurativi

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.

4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.

5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 11 del 09.09.2011 (documento 218)

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA SCIENTIFICA - DEFINITI I TERMINI E LE MODALITA'

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che definisce le regole di accesso al credito d'imposta, introdotto dall'art. 1, D.L. n. 70/2011, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 (Provvedimento 9 settembre 2011, n. 130237).

Termini e modalità – Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento dell'importo che eccede la media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010. Il beneficio scatta per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta al 31 dicembre 2012. Le imprese ne possono fruire per ciascun periodo d'imposta in tre quote annuali di pari importo.

Utilizzo del credito – Il credito di imposta è utilizzabile immediatamente a partire dal giorno successivo a quello di realizzazione dell'investimento che eccede la media degli investimenti in ricerca del triennio 2008-2010.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Provv. 130237 del 09.09.2011 (documento 219)

UNA RIFLESSIONE

Finestra mobile - Età massima contributiva - Contribuzione inefficace

E' chiaro che la finestra mobile è un artificio per aumentare l'età pensionabile ovvero per trattenere al lavoro ovvero posticipare il pagamento della pensione di ulteriori 12, 13, 14, ecc. mesi chi ha maturato il diritto alla pensione.

Ma attenzione, nel sistema retributivo, nei casi di età massima contributiva (40 anni) gli ulteriori versamenti di contributi previdenziali sono inefficaci per qualsiasi miglioramento del trattamento economico di pensione: vengono assorbiti dall'ente previdenziale senza una corrispondente prestazione economica....ma a qualsiasi versamento contributivo non dovrebbe corrispondere la relativa prestazione?

Decorrenza pensioni con 40 anni di anzianità contributiva

40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ANNO DI MATURAZIONE	POSTICIPO DELLA FINESTRA MOBILE	DECORRENZA DEL PAGAMENTO DELLA PENSIONE DALLA MATURAZIONE DEL REQUISITO
2011		12 mesi per i dipendenti
2012	1 mese	13 mesi per i dipendenti
2013	2 mesi	14 mesi per i dipendenti
2014	3 mesi	15 mesi per i dipendenti

INPS e Fondi pensione

Su Italia Oggi del 16 settembre 2011 a pag.21 - firma G.Vitaletti:

...Il fine vero è quello di colpire l'Inps per favorire i fondi pensione, presentati come salvifici. In realtà essi rendono la metà del contributivo Inps; esportano capitali; hanno costi di gestione enormi...

INPS - VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

Con la circolare n. 117 del 9 settembre 2011 l'INPS comunica le ulteriori modalità di invio delle comunicazioni telematiche dei certificati di malattia all'Istituto previdenziale, delle certificazioni di malattia ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari, mentre con la circolare n. 118 del 13 settembre 2011 comunica le modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro e, in particolare, che a decorrere dal 1° ottobre 2011 verrà attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto ex legge 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5. La presentazione della richiesta dovrà essere effettuata attraverso il portale WEB dell'Istituto - servizio di "Richiesta Visita Medica di controllo", con accesso tramite PIN.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 117 del 09.09.2011 (documento 220)
Circolare n. 118 del 12.09.2011 (documento 221)

Legge 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5

Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

DECURTAZIONI PER MALATTIA ALLA CONSULTA

Il giudice del lavoro di Livorno ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede una decurtazione della busta paga nei primi dieci giorni di malattia al dipendente della Pubblica amministrazione in malattia.

Legge 133/2008

Capo II

Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 71. - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico

fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

((1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative))).

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, ((sono)) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, ((comma 6)) , della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO SANABILE

Le controversie fiscali pendenti al 1 maggio 2011 di valore inferiore a 20mila euro si possono chiudere. La domanda su mod.DLF va inoltrata per via telematica entro il 2 aprile 2012 previo versamento delle somme dovute mediante F24 (un F24 per ciascuna lite fiscale) senza la possibilità di utilizzare crediti compensabili.

Le somme dovute andranno maggiorate dell'importo fisso di 150 euro per gli importi sino a 2.000 euro, mentre per gli importi superiori sino al limite dei 20.000 euro va pagato un importo commisurato al valore e variabile in rapporto alla situazione della controversia: 30% se non vi è stata ancora una pronuncia del giudice, 10% in caso di pronuncia favorevole al contribuente, 50% in caso di pronuncia favorevole all'ufficio.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Provvedimento n. 119854 del 13.09.2011
(documento 222)**

Legge 111/2011

Art.39 comma 12

12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

- a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
- b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012;
- c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
- d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
- e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
- f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

Legge 289/2002

Art. 16 - Chiusura delle liti fiscali pendenti

1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche' quelle gia' di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:

- a) di 150 euro, se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro;
- b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo e' di importo superiore a 2.000 euro.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel primo periodo.

Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

- a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
- b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
- c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni

collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalita' e nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e gia' notificate alla data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresì sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonche' quelle dei tribunali e delle corti di appello.

8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia piu' pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - AGOSTO 2011

L'indice Istat relativo al mese di agosto è pari a 103,2%. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto è **2,784827%** (rif. legge 297/82).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 15/09/2011 per il mese di AGOSTO

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
2010 %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011 %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7	102,9 2,7	103,2 2,8				

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Pertanto i seguenti suggerimenti forniti fino ad ora valgono solo per il calcolo degli incrementi avvenuti fra il 1995 e il 2010.

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: **AGOSTO 2011**

Aggiornato il 15 settembre 2011

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	103,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+2,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+4,3

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.